

Disciplinare della manifestazione definita "Mercatino delle Pulci", approvato con deliberazione giuntale n. 93 di data 01.08.2012 e ss.mm.

Art. 1 Oggetto e finalità della manifestazione

1. La manifestazione denominata "Mercatino delle Pulci" è disciplinata dalle disposizioni che seguono ed ha lo scopo di contribuire nella valorizzazione del territorio proponendo ai cittadini, residenti ed ospiti, un'occasione di aggregazione e ritrovo basata sulla vendita o scambio/baratto da parte di privati ed associazioni di oggetti di modico valore, non di pregio ed anche da collezionismo, usati o di propria produzione.
2. Il presente documento disciplina gli indirizzi ed i criteri da seguire per questo tipo di manifestazione in mancanza di disciplina normativa a livello provinciale all'interno delle casistiche di mercati citate dalla vigente normativa in materia di Commercio (legge provinciale 30/07/2010 n. 17).
3. L'attività di vendita o di scambio o baratto deve essere effettuata in forma non imprenditoriale ed a livello occasionale escludendo a priori qualsiasi attività di commercio su area pubblica.
4. Questa manifestazione non include nel modo più assoluto il commercio di cose antiche o usate in quanto ciò compete all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'articolo articolo 126 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza".

Art. 2 Localizzazione, dimensione e caratteristiche della manifestazione

1. Il "Mercatino delle Pulci" si svolge nei 2 centri storici degli abitati di Nago e Torbole sul Garda, precisamente nella Piazzola a Nago e nella Piazzetta Lietzmann a Torbole sul Garda.
2. In caso di concomitanza con altre manifestazioni od in presenza di particolari necessità o motivi di pubblica sicurezza, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di variarne la localizzazione con spostamento parziale o totale a Nago e/o Torbole.
3. Di norma gli espositori non possono superare il numero massimo di n. 26 a giornata per l'esposizione di Nago e n. 26 per Torbole sul Garda. Non sono ammesse occupazioni in esubero al numero previsto dalle planimetrie approvate. Il numero può subire variazioni, previa deliberazione giuntale, verifica logistica dei posteggi e controlli d'ordine pubblico.
4. Gli organi preposti alla vigilanza hanno la facoltà di disporre diversamente i posteggi qualora ciò non pregiudichi il corretto svolgimento della manifestazione per dare spazio sufficiente a tutti gli operatori. Ciò chiaramente senza dover incorrere a situazioni di incompatibilità con altri eventi.
5. Lo spazio massimo di esposizione di vendita/scambio, che deve coincidere con quello massimo d'ingombro, è di 4 * 3 mq., compreso eventuali gazebo.
6. Gli articoli esposti possono essere sistemati su tavoli od altre strutture poco ingombranti o possono essere posizionati a terra, garantendo comunque le condizioni di igiene, cura e decoro e dello spazio massimo assegnato.
7. Nessun veicolo può sostare in prossimità del mercatino; una volta effettuate le operazioni di carico e scarico delle merci, i veicoli devono essere spostati nelle apposite aree di parcheggio.

Art. 3 Giornate della manifestazione ed orari di svolgimento

1. Il "Mercatino delle Pulci" ha luogo nelle domeniche o festività prestabilite ogni anno da giugno a settembre per un numero massimo di n. 6 giorni.
2. L'orario di apertura è stabilito come segue: dalle ore 17.00 alle ore 22.30, con la possibilità di allestire la postazione a partire dalle ore 16.00 ed il successivo sgombero dell'area entro

le ore 23.30. Al fine di illuminare adeguatamente i posteggi, verrà garantita la possibilità di allaccio all'elettricità pubblica secondo modalità da concordare annualmente con gli operatori.

3. Gli espositori non possono derogare agli orari, possono accedere per le operazioni scarico e carico non prima di un'ora dall'apertura e dopo un'ora dalla chiusura al pubblico del mercatino.
4. Gli espositori non possono lasciare il mercatino prima delle ore 22.00, salvo cause di forza maggiore preventivamente comunicate tramite comunicazione scritta, preferibilmente tramite mail, agli Uffici preposti comunali.
5. Nel caso in cui entro le ore 16,45 della giornata del mercatino ci fossero dei posti vacanti, è facoltà degli organi di vigilanza affidare i posteggi liberi a chi è situato in graduatoria d'attesa.
6. In occasioni di particolari manifestazioni o ricorrenze, l'amministrazione comunale può decidere di modificare gli orari del mercatino, la giornata, nonché sospendere la manifestazione.
7. E' facoltà dell'amministrazione decidere di modificare il carattere stagionale della manifestazione in annuale con un massimo di n. 12 giorni da suddividere tra i due abitati secondo un calendario in relazione agli eventi programmati da definirsi di anno in anno.

Art. 4 Requisiti necessari per partecipare alla manifestazione

1. Al "Mercatino delle Pulci" possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgano attività commerciale in modo professionale ed imprenditoriale, ma che offrano al pubblico oggetti usati o di propria produzione, anche di collezionismo, non aventi valore storico od artistico e non rientranti nelle categorie cosiddette dell'antiquariato.
2. Ai sensi dell'art. 20-ter, comma 10 della l.p. 17/2010, per le associazioni senza scopo di lucro che intendono partecipare, la vendita di quanto presente deve avvenire solo ad offerta libera da parte degli acquirenti e senza indicazione di prezzo.
3. Nello specifico coloro che possono partecipare come venditori al mercatino non devono rientrare nelle seguenti categorie:
 - a) non siano titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche;
 - b) non si tratti di artigiani che vendono i propri articoli prodotti in forma imprenditoriale o professionale.E' facoltà degli uffici comunali a cui compete la gestione della manifestazione la verifica a campione della mancanza dei requisiti di professionalità degli operatori prenotati e nel caso si registrassero delle irregolarità segnalarle agli enti competenti quali l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.
4. Essendo il "Mercatino delle Pulci" a carattere occasionale e svolto non in forma continuativa, è stata data la possibilità ad ogni operatore di prenotare/partecipare al totale delle giornate previste della manifestazione, in modo tale da garantire la presenza di un elevato numero di espositori. E' facoltà dell'amministrazione scegliere annualmente le localizzazioni delle date della manifestazione. Agli operatori spetterà unicamente scegliere di aderire alla/e giornata/e di preferenza. Una volta stilata la classifica relativa alle assegnazioni ed agli operatori in attesa, verrà data comunicazione di quale sarà la sede del mercato per le giornate scelte.
5. Non sono ammesse domande di prenotazioni sottoscritte da parenti od affini fino al 3° grado e conviventi di operatori già prenotatisi, anche ricollegabili allo stesso nucleo familiare.

Art. 5 Prodotti vietati all'esposizione, vendita e scambio

1. Nell'ambito della manifestazione "Mercatino delle Pulci" è bandita l'esposizione, detenzione e/o vendita di oggetti e materiali che fanno esplicito riferimento all'ideologia fascista e/o nazista.
2. E' esclusa la vendita di animali vivi, piante, oggetti di particolare valore antiquario, metalli e pietre preziose, veicoli, prodotti alimentari.
3. E' assolutamente vietata la vendita o lo scambio di armi, materiali esplodenti e/o combustibili e comunque di oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti della Polizia Locale Intercomunale.
4. E' vietata la vendita od il baratto di qualsiasi bene rientrante nelle categorie citate nell'articolo seguente che siano considerati di pregio, anche da insindacabile giudizio degli agenti di vigilanza.
5. Spetta agli agenti della Polizia Locale Intercomunale diffidare ed allontanare dal mercatino coloro che espongono oggetti la cui qualità o quantità faccia presupporre l'esistenza di un commercio vero e proprio, ed allo stesso modo, vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

Art. 6 Prodotti consentiti alla vendita ed allo scambio

1. E' consentita, in questo tipo di manifestazione, la vendita, lo scambio od il baratto di prodotti rientranti nelle seguenti categorie:
 - 1) filatelia
 - 2) numismatica
 - 3) libri, riviste, giornali
 - 4) atlanti, mappe
 - 5) manoscritti e autografi
 - 6) materiale per la scrittura e relativi accessori
 - 7) cartoline, buste affrancate e fotografie
 - 8) monili ed orologi
 - 9) strumenti ottici, di precisione e macchine fotografiche
 - 10) dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali, strumenti di produzione sonora
 - 11) pizzi, merletti, tovaglie, servizi per la tavola, oggetti in vetro
 - 12) oggetti per casalinghi
 - 13) giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine e schede telefoniche
 - 14) articoli da fumo
 - 15) attrezzi da lavoro, ferri
 - 16) articoli militari e onorificenze escluso qualsiasi tipo di arma
 - 17) gioielli ed accessori di modico valore
2. E' anche consentita, la vendita, lo scambio od il baratto di prodotti rientranti nelle categorie dei mobili e prodotti d'arredo di piccole dimensioni e nello specifico:
 - 1) mobili di piccole dimensioni
 - 2) opere di pittura, scultura, grafica e disegni
 - 3) silver plate
 - 4) tappeti ed arazzi
 - 5) tessuti
 - 6) statue da giardino ed elementi di architettura di piccole dimensioni

Art. 7 Controlli sui prodotti venduti e scambiati

1. La merce non ritenuta idonea sul posteggio assegnato, a giudizio insindacabile degli agenti di vigilanza, pena l'allontanamento dell'espositore.
2. E' bandita l'esposizione, la vendita e lo scambio di mero valore facilmente identificabile al di sopra dei € 500,00 e di beni per cui la detenzione e vendita necessita licenza amministrativa e/o di pubblica sicurezza.

3. Tale soglia pone anche il limite per escludere la nascita di una possibile attività di tipo commerciale ed a livello imprenditoriale professionale, che darebbe vita all'attività di commercio su area pubblica svolta a livello imprenditoriale, disciplinata dalle leggi provinciali sul commercio. Questa attività, infatti, esulerebbe dall'oggetto del presente mercatino e snaturerebbe la filosofia per cui è stato creato, ovvero promuovere uno scambio commerciale diverso dall'usuale caratterizzato dall'occasionalità, non continuità e l'assoluta mancanza di imprenditorialità e professionalità degli operatori partecipanti.
4. La merce venduta non deve peraltro nemmeno rientrare nella casistica del "commercio di cose antiche o usate", ossia commercio di antichità ed oggetti usati con valore storico od artistico, attività da svolgere a livello professionale ed imprenditoriale, espressamente disciplinata al T.U. L. L.P.S e da dichiarare all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di pubblica Sicurezza di Riva del Garda).
5. Per prodotti di particolare pregio ma comunque di valore non superiore a quello fissato nel comma precedente, l'acquirente può richiedere al venditore un certificato di proprietà.

Art. 8 Obblighi e comportamenti da osservare da parte dei partecipanti

1. Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli espositori vicini ed in generale degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento dalla zona della manifestazione da parte degli agenti della Polizia Locale Intercomunale. Il posto da gestire deve essere occupato con cura, lasciato pulito a fine esposizione ed i prodotti collocati in modo ordinato e non ammassati.
2. Ogni espositore è obbligato ad esibire il tesserino dell'hobbista assegnatogli dal Comune di riferimento che ha provveduto al rilascio. Tale documento vale come titolo autorizzatorio e di riconoscimento ai fini dei controlli di vigilanza.
3. Tale tesserino è personale e non cedibile a terzi in quanto contrassegna il titolare del posteggio assegnato e le singole giornate di partecipazione. Il posteggio assegnato non può essere ceduto a terzi, anche parzialmente.
4. Ogni espositore deve comunque assicurare l'accesso ai privati alle proprie abitazioni e l'accessibilità ai negozi presenti lungo le vie della manifestazione.
5. Tale tesserino deve essere presentato, a richiesta degli agenti di vigilanza, e chi ne fosse sprovvisto è sanzionabile in base all'art.12 del presente disciplinare.
6. All'espositore è vietato:
 - a) introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti al mercatino o rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 5;
 - b) pubblicizzare sia direttamente che non, la merce in esposizione mediante l'impiego di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite nonché richiamare il pubblico con apparecchi fonici, musicali ecc.;
 - c) dar corso all'esposizione od alla vendita di articoli appartenenti a terzi;
 - d) raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi;
 - e) accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata;
 - f) cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
 - g) iniziare la vendita/scambio prima dell'orario fissato per l'avvio della manifestazione "Mercatino delle Pulci";
 - h) permanere sul luogo dopo la chiusura del mercatino oltre un'ora successiva, tempo massimo concesso ai fini delle operazioni di sgombero della merce;
 - i) allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
 - j) danneggiare o imbrattare le pavimentazioni, le facciate degli edifici adiacenti al proprio posteggio espositivo;
 - k) danneggiare, calpestare i fiori o aiuole ed appoggiare materiale sulle aree verdi;
 - l) danneggiare in generale il patrimonio demaniale.
5. L'espositore è obbligato a:

- a) rispettare i tempi, le modalità e gli orari della manifestazione;
- b) rispettare lo spazio assegnato;
- c) rispettare ogni altra indicazione e prescrizione contenuta nel presente disciplinare e nel contesto della normativa vigente.

Art. 9 Presentazione della comunicazione di partecipazione e modalità di assegnazione dei posteggi e spazi espositivi

1. La comunicazione di partecipazione alla manifestazione è redatta su apposito modulo, fornito dal Servizio Attività Economiche del Comune di Nago -Torbole contenente:
 - a) dichiarazione, redatta in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
 - b) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - c) data o date in cui si intende partecipare;
 - d) tipologia degli articoli da esporre;
 - e) carta d'identità o documento in corso di validità allegato dell'interessato
 - f) autoveicolo utilizzato per il carico e scarico merce
2. Tale comunicazione ha validità per ogni anno civile e deve pervenire tramite consegna a mezzo posta o personalmente al protocollo comunale entro il termine stabilito da apposito avviso che verrà reso disponibile sul sito web.
3. Alla scadenza delle presentazioni delle domande, Il Servizio Attività Economiche del Comune provvede ad inserire il nominativo dell'interessato in apposito elenco degli aspiranti espositori in ordine cronologico di arrivo al protocollo, indicando le date richieste e fornendo agli stessi i necessari tesserini di riconoscimento.
4. Eventuali comunicazioni di partecipazione/prenotazioni in eccesso rispetto al numero dei posteggi assegnati, verranno tenute in considerazione e l'effettiva assegnazione in caso di assenza degli espositori già prenotati, avverrà sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle comunicazioni ricevute preferibilmente tramite mail.
5. Nel caso l'operatore non riesca a presentarsi alle giornate prenotate nelle quali gli è stato confermato il posteggio, è necessario l'invio della comunicazione entro 15 giorni antecedenti alla data della manifestazione, fatta salva la causa maggiore, pertanto la mancata comunicazione comporterà l'impossibilità di partecipazione per l'anno successivo.
6. Qualora l'espositore volesse partecipare ad un ulteriore data per il recupero di quella nella quale è risultato assente, ciò deve avvenire entro 10 giorni antecedenti alla data richiesta compatibilmente alla presenza di posteggi ancora disponibili.
7. La comunicazione di partecipazione ha validità annuale e deve essere presentata una sola volta nel corso dell'anno. Nel caso di più comunicazioni si terrà in considerazione la prima pervenuta al protocollo comunale.
8. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, i titolari del tesserino di riconoscimento riportante il numero assegnato dall'ufficio comunale, dovranno esibirlo agli Agenti del Corpo di Polizia Locale Intercomunale.
9. Gli agenti di Polizia provvederanno ad assegnare i posteggi resisi liberi agli operatori collocati in graduatoria d'attesa, seguendo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine numerico crescente dei posteggi. Qualora ci fossero dei posti vacanti il giorno della manifestazione, gli organi di vigilanza hanno la possibilità di accorpare i posteggi degli espositori per rendere continuativo l'evento.

Art. 10 Canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Ai sensi del vigente Regolamento relativo al canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816 e

seguenti) non è dovuto il pagamento del canone di utilizzo del suolo trattandosi di manifestazione promossa e patrocinata dal Comune di Nago-Torbole.

Art. 11 Gestione della manifestazione

1. L'organizzazione della manifestazione denominata "Mercatino delle Pulci", patrocinata dall'Amministrazione comunale, viene gestita dal Servizio Attività Economiche del Comune di Nago –Torbole in collaborazione con i Servizi Tecnico-Gestionali per l'aspetto operativo relativo all'eventuale rimozione arredo urbano, il posizionamento di transenne e la delimitazione degli spazi dei posteggi. Agli agenti del Corpo di Polizia Locale Intercomunale è demandato il compito della verifica delle presenze dei partecipanti e l'assegnazione dei posteggi.
2. Nel caso si volesse demandare la gestione a terzi, si dovrà ricorrere come criterio di aggiudicazione del servizio ad un bando di gara, espletando un confronto concorrenziale in base alla vigente normativa in materia. Gli inviti dovranno essere recapitati ad associazioni senza scopo di lucro con sedi a livello intercomunale e che posseggano un'adeguata strutturazione a livello organizzativo locale ed un ufficio aperto al pubblico per la gestione della manifestazione.
3. Nel caso di affidamento della gestione a terzi, il Comune corrisponderà unicamente un importo annuale per la gestione del servizio in base all'importo di gara ed all'offerta vincitrice. L'associazione contraente avrà la totale responsabilità dell'incarico.

Art. 12 Responsabilità dell'ente gestore

1. L'amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, le merci o quanto risulti depositato negli spazi espositivi.
2. Nessuna ulteriore responsabilità potrà essere addebitata all'Amministrazione comunale per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocate, come espositori o visitatori; conseguentemente, non saranno risarciti eventuali danni derivanti da incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, infiltrazioni d'acqua od altre cause.
3. L'amministrazione comunale declina, altresì, ogni responsabilità per danni ai veicoli ed oggetti, furti subiti.
4. E' demandato agli organi del Corpo di Polizia Locale Intercomunale il compito di valutare l'opportunità nel giorno della manifestazione di annullare la singola data per maltempo o per motivi di ordine pubblico.

Art. 13 Rispetto delle regole

1. E' espressamente fatto divieto esercitare il commercio di cose antiche o usate in quanto non rientra nell'oggetto e finalità della presente manifestazione e detto commercio deve essere svolto obbligatoriamente attraverso dichiarazione preventiva all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'articolo 126 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
2. Le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare sono punite con l'allontanamento dell'espositore dall'area.
3. Coloro che espongono, che detengono ai fini di vendita o scambio, oggetti e materiale che fanno esplicito riferimento all'ideologia fascista o nazista, sono puniti con la massima sanzione prevista, vengono espulsi immediatamente dall'area di mercato, depennati dall'elenco e non possono più partecipare per almeno n. 5 anni dalla data di violazione.
4. Agli agenti della Polizia Locale intercomunale sono incaricati di fare osservare le disposizioni di cui al presente disciplinare.

Nago – Torbole, lì febbraio 2025